

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE - PERIODO 01.06.2018 – 30.11.2018.
SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 624.000,00 IVA 4% INCLUSA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. VINCENZO PETRONELLA
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Preso d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- a seguito della l.r. n. 23/2015 e successivi decreti attuativi, dall'01.01.2016 è operativa questa ASST, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dei distretti di Bergamo, Valle Brembana e Valle Imagna della cessata ASL di Bergamo, la quale è subentrata a titolo di successione universale in tutte le funzioni svolte precedentemente dall'AO Papa Giovanni XXIII e a titolo di successione particolare nelle funzioni erogative già svolte dalla ASL di Bergamo e dall'AO di Treviglio presso il presidio di S. Giovanni Bianco;
- con provvedimento del direttore generale n. 734 del 14.06.2013, l'ex ASL di Bergamo (ora ATS di Bergamo) aveva affidato al RTI composto da Medicaire s.r.l. di Pogliano Milanese (MI) (mandataria) P. IVA 05912670964, Linde Medicale s.r.l. di Arluno (MI) (mandante) P. IVA 01550070617 e Vivisol s.r.l. di Monza (MB) (mandante) P. IVA 02422300968, il servizio di ossigenoterapia domiciliare a seguito di gara consorziata esperita dall'ex ASL di Lecco (capofila) con le ex ASL di Bergamo e di Varese, per il periodo 01.09.2014 – 31.05.2018;
- con deliberazione n. 1005 del 09.06.2016 questa ASST è subentrata nel contratto stipulato tra l'ex ASL di Bergamo (ora ATS Bergamo) e le società aggiudicatrici della gara in oggetto per il periodo 01.01.2016 – 31.05.2018;
- a seguito dell'entrata in vigore della già citata l.r. n. 23/2015, dall'01.11.2016 questa ASST ha altresì preso in carico il servizio di protesica relativo alla fornitura di ossigenoterapia domiciliare, gestendo quale capofila, per conto anche dell'ASST Bergamo Est e dell'ASST Bergamo Ovest, l'attività di erogazione per tutti gli utenti della Provincia di Bergamo attraverso il Servizio unificato protesica integrata (SUPI);
- l'attivazione del SUPI comporta la necessità di aumentare la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare per tutti gli assistiti residenti nella Provincia di Bergamo, oltre il quinto d'obbligo, a seguito delle numerose richieste di attivazione pervenute dai vari medici prescrittori mediante il portale regionale "Assistant RL";
- l'art. 311, commi 2, 4 e 5, del DPR n. 207/2010 e s.m.i., nonché l'art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dal medesimo richiamato, dispongono che, in presenza dei requisiti descritti al comma 2 del succitato art. 311, la stazione appaltante possa chiedere all'esecutore dell'appalto una variazione al contratto alle medesime condizioni del contratto principale, previa acquisizione del consenso dell'esecutore;
- l'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che "Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte";
- la nota ANAC dell'11.05.2016, con riferimento all'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici introdotto dal citato D.Lgs. n. 50/2016, ha comunicato che continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 "alle varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara";
- con delibera n. 89 del 18.1.2018 è stata disposta la variante dell'attuale contratto stipulato con il RTI composto da Medicaire s.r.l. di Pogliano Milanese (MI), Linde Medicale s.r.l. di Arluno (MI) e Vivisol s.r.l. di Monza (MB) comportando un incremento di spesa complessivo presunto di € 732.000,00 IVA 4% compresa;

- in ottemperanza alla normativa vigente (art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006 modificato dall'art. 7, comma 1, della l. n. 94/2012 – DGR n. X/5954 del 5.12.2016), le aziende sanitarie hanno l'obbligo di adesione ai contratti/convenzioni attivati a livello regionale da ARCA e a livello nazionale da CONSIP;
- si stanno protraendo le operazioni relative all'espletamento della gara da parte di ARCA, la cui aggiudicazione è prevista per luglio 2018;
- l'art. 4 del capitolato speciale d'appalto prevede espressamente la facoltà per l'azienda di prorogare il succitato contratto per un periodo di centottanta giorni dalla naturale scadenza contrattuale, alle condizioni in essere, nelle more dell'assegnazione di una nuova procedura concorsuale;
- sussistono i presupposti per disporre tale proroga riservandosi di interrompere anticipatamente il contratto, qualora si pervenisse alla nuova aggiudicazione prima della scadenza del medesimo;
- il conseguente presunto onere di spesa relativo al servizio, per il periodo 1.6.2018 - 30.11.2018, di € 624.000,00 IVA 4% compresa, fa carico al budget dell'autorizzazione n. 25 sub 1 "Acquisto ossigeno (doppio canale)" per l'importo di € 600.000,00 IVA 4% compresa e dell'autorizzazione n. 478 sub 9 "Noleggi sanitari relativi a protesica" per l'importo di € 24.000,00 IVA 4% compresa, del bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto, per il periodo 1.6.2018 - 30.11.2018 e, comunque, sino all'attivazione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, il contratto relativo al servizio di ossigenoterapia domiciliare stipulato con il RTI composto da Medicaire s.r.l. di Pogliano Milanese (MI), Linde Medicale s.r.l. di Arluno (MI) e Vivisol s.r.l. di Monza (MB), alle condizioni economiche in essere;
2. di riservarsi, comunque, di interrompere anticipatamente il contratto, qualora si pervenisse alla nuova aggiudicazione prima della scadenza del medesimo;
3. di dare atto che l'onere presunto di € 624.000,00 IVA 4% compresa, fa carico al budget dell'autorizzazione n. 25 sub 1 "Acquisto ossigeno (doppio canale)" per l'importo di € 600.000,00 IVA 4% compresa e dell'autorizzazione n. 478 sub 9 "Noleggi sanitari relativi a protesica" per l'importo di € 24.000,00 IVA 4% compresa, del bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di confermare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore f.f. dell'UOC Farmacia o suo delegato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba

UOC Politiche e gestione degli acquisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1050/2018)

Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE - PERIODO 01.06.2018 - 30.11.2018. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 624.000,00 IVA 4% INCLUSA.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 31/05/2018

Il direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
25/2018	1		X	600.000,00
478/18	9		X	24.000,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 31/05/2018

Il direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
701115020	Acquisto di ossigeno (doppio canale)	25/2018	1	600.000,00
707210110	Noleggi sanit. relativi a protesica	478/2018	9	24.000,00

Bergamo, 01/06/2018

Il direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1050/2018

ad oggetto:

PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE -
PERIODO 01.06.2018 - 30.11.2018. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 624.000,00 IVA 4%
INCLUSA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Petronella Vincenzo
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vasaturo Donatella
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
